



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53 - Politiche Territoriali
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 08 - Servizio Sismico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0168904 11/03/2015 14,44

Mitt. : UOD Servizio Sismico

Ass. : 530809 UOD Genio civile di Avellino; ...

Classifica : 15. Fascicolo : 22 del 2014



Alle Unità Operative Dirigenziali della
Direzione Generale LLPP, Prot.Civ.
competenti in materia di difesa dal
rischio sismico:

- 09 – Genio Civ.di AV; pres. prot.civ.
- 10 – Genio Civ.di BN; pres. prot.civ.
- 11 – Genio Civ.di CE; pres. prot.civ.
- 12 – Genio Civ.di NA; pres. prot.civ.
- 13 – Genio Civ.di SA; pres. prot.civ.
- 14 – Genio Civ.di AI; pres. prot.civ.

: p.c. all' Assessore Regionale ai LLPP

alle Strutture di Staff alla Direzione
Generale LLPP, Prot.Civ.:

- 00-01 – Staff Tecnico-Operativo
- 00-02 – Staff Tecnico-Amm.vo

all' Avvocatura Regionale

LORO SEDI

Circolare n° 13 – Applicazione delle norme sismiche e delle norme tecniche per le
OPERE “STRATEGICHE” E “RILEVANTI” (in generale).
Opere “strategiche” connesse con la produzione, il trasporto e la
distribuzione di materiali combustibili (in particolare).

**APPLICAZIONE DELLE NORME SISMICHE E DELLE NORME TECNICHE PER LE
OPERE “STRATEGICHE” E “RILEVANTI” (IN GENERALE)**

Come è noto, l'O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 ha introdotto l'obbligo, al ricorrere
di determinate circostanze¹, di procedere alla verifica di adeguatezza alle nuove norme
tecniche (nel seguito: NTC) delle seguenti opere:

- edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (così
dette opere strategiche)
- edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso (opere rilevanti)

e ha demandato al Dipartimento della Protezione Civile (DPCN) e alle Regioni l'effettiva
individuazione delle tipologie di opere strategiche e rilevanti, con riferimento alle opere di
rispettivo interesse.

Il DPCN ha quindi definito le tipologie di opere *strategiche* (elenco A) e *rilevanti*
(elenco B) *di interesse statale* con decreto del capo Dipartimento del 21/10/2003², mentre la

¹ si veda l'art.2, co. 3 e 5

² emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data (su G.U. n. 252 del 29/10/2003)

Regione Campania, con D.G.R. n. 3573 del 05/12/2003³, ha individuato le analoghe tipologie di opere *strategiche* (elenco A) e *rilevanti* (elenco B) *di interesse regionale*.

Tralasciando il richiamato obbligo di procedere alla verifica di adeguatezza delle opere strategiche o rilevanti, nonché l'esame dei casi in cui risultano ancora utilizzabili – anche per tali opere – le NTC previgenti al D.M. 14/1/2008⁴ (perché entrambe le questioni non interessano in questa sede), riconoscere se una specifica opera rientri o meno tra quelle dei predetti elenchi risulta di particolare importanza, sia perché condiziona le scelte da assumere per l'analisi strutturale, sia perché influisce sulle procedure autorizzative richieste dalla legge regionale n. 9 del 07/01/1983 e ss.mm.ii. (nel seguito: L.R.9/83). Infatti:

- A. le vigenti NTC impongono la classe IV per le opere strategiche e non meno della classe III per quelle rilevanti (cfr. § 2.4.2 del D.M. 14/1/2008 e § C2.4.2 della Circolare n. 617 del 2/2/2009)⁵;
- B. la L.R.9/83 prevede per esse sempre l'obbligo di autorizzazione sismica, anche nelle zone a bassa sismicità in cui, per altre tipologie di opere, è sufficiente il deposito sismico (si veda l'art.4, co.1 e 2).

Per tali ragioni, si ritiene utile rammentare quali sono i ***criteri e le indicazioni generali da adottare per verificare se una determinata opera è da intendere strategica o rilevante, di interesse statale o regionale.***

- I. Se uno stesso organismo strutturale è destinato solo in parte a funzioni strategiche o rilevanti, esso deve essere considerato, nel suo insieme, strategico o rilevante.

Esempio: edificio per civili abitazioni che al piano terra è destinato ad attività commerciale suscettibile di grande affollamento; esso va trattato come edificio rilevante anche nei casi in cui si debbano eseguire lavori che interessano esclusivamente parti della struttura con destinazione d'uso civile.


- II. Se l'opera è suscettibile, in caso di collasso o raggiungimento dello stato limite di esercizio, di compromettere l'utilizzabilità di un'opera strategica o rilevante, anch'essa deve essere considerata strategica o rilevante; in alternativa, deve essere garantito (dandone ampia ed esplicita dimostrazione nella documentazione progettuale / di verifica tecnica) che l'eventuale fuoriuscita di servizio o raggiungimento del collasso da parte di essa non può compromettere la funzionalità dell'opera strategica o rilevante.

Esempio: impianto di distribuzione carburanti al dettaglio, anche privo di strutture di ristorazione o bar suscettibili di grande affollamento (che di per sé lo renderebbero opera rilevante di interesse regionale), a servizio o in prossimità di strada provinciale individuata in un piano di emergenza o altra disposizione di protezione civile (infrastruttura strategica di interesse regionale).

³ sul B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004

⁴ si veda l'art.20 del D.L. n. 248 del 31/12/2007

⁵ si noti che è sempre facoltà del committente i lavori / proprietario dell'opera richiedere che la progettazione o la verifica di essa siano condotte in maniera tale da conseguire più elevati livelli di sicurezza strutturale, ad esempio per consentire un futuro utilizzo dell'opera che richieda maggiori prestazioni; in tali casi la classe d'uso andrà scelta facendo riferimento a quella che si accompagna a maggiori prestazioni strutturali (ad esempio, per un edificio destinato a scuola è sufficiente la classe d'uso III; tuttavia, se si prevede che in futuro possa essere destinato a funzioni di protezione civile, occorrerà scegliere la classe d'uso IV)



III. Tutti i casi dubbi dovranno essere risolti facendo riferimento alla scelta di maggiore cautela per la pubblica e privata incolumità.

IV. All'interno della documentazione progettuale (in particolare, quella relativa al progetto o verifica delle strutture) il progettista o verificatore strutturale deve adeguatamente esporre le motivazioni che inducono, nel caso di specie, a considerare (o non considerare) l'opera strategica o rilevante, allegando ogni documento ritenuto utile in tal senso.

V. Gli Uffici incaricati del controllo, a cui spetta sempre la verifica della «correttezza amministrativa della denuncia dei lavori» e, nei casi di procedimenti di autorizzazione sismica e di controllo sulla progettazione, la verifica della «correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti»⁶, devono controllare se la scelta operata dal progettista o verificatore strutturale è corretta e adeguatamente motivata e, in tutti i casi in cui è necessario, devono chiedere specifiche integrazioni.

**IL CASO PARTICOLARE DELLE
OPERE “STRATEGICHE” CONNESSE CON LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO
E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALI COMBUSTIBILI**

Tra le opere infrastrutturali strategiche risultano individuate le seguenti:

<i>Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.)</i>	- (di interesse statale)	-	Decr. Capo DPCN del 21/10/2003 - elenco A
<i>Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto, distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti ecc.)</i>	- (di interesse regionale)	-	D.G.R. n. 3573 del 05/12/2003 - elenco A

Per quanto riguarda le sopraindicate infrastrutture di interesse statale, l'art.57, co.1, del D.L. n. 5 del 09/02/2012 ha definito una specifica elencazione che si riporta nella tabella che segue⁷.

Analogo provvedimento non è stato adottato dalla Regione Campania, tuttavia è ragionevole ritenere, in via interpretativa, quali opere infrastrutturali di interesse regionale, tutte quelle che, rientrando nell'individuazione effettuata dalla D.G.R. 3573/03 e presentando

⁶ Si vedano gli articoli 2 co.10 e 4 co.3 della L.R.9/83, nonché gli articoli 3 co.4, 4 co.4 e 5 co.3 del regolamento regionale n. 4/2010 e ss.mm.ii.

⁷ Il D.L. n. 5 del 09/02/2012 (convertito con L. n. 35 del 04/04/2012 – su G.U. n.82 del 06/04/2012, S.O. n. 69) ha effettuato la richiamata elencazione ai sensi dell'art.1, co.7, lett. i), della L. n. 239 del 23/08/2004, che dispone: « 7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi: ...(omissis)... i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; ...(omissis)... ».

Si fa osservare che, pur non ritrovando, in tale testo normativo, un esplicito riferimento alla nozione di “opere strategiche” ai sensi dell'art.2, co.3, dell'O.P.C.M. 3274/03 (ovvero ai sensi della L. 225/92), queste ultime si devono ritenere comprese tra le opere individuate ai sensi della L.443/01.

pag. 3 di 4



le stesse caratteristiche tipologiche di quelle elencate dal D.L. 5/12⁸, sono però caratterizzate da limiti dimensionali inferiori.

Si ottiene in tal modo il seguente quadro sinottico:

	<i>Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.) - di interesse statale -</i>	<i>Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto, distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti ecc.) - di interesse regionale -</i>
a) stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali	(di qualsiasi dimensione)	
b) depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione	(di qualsiasi dimensione)	
c) depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale	(di qualsiasi dimensione)	
d) depositi di stoccaggio di oli minerali, escluso G.P.L.	capacità autorizzata \geq 10.000 mc	capacità autorizzata $<$ 10.000 mc
e) depositi di stoccaggio di GPL.	capacità autorizzata \geq 200 t	capacità autorizzata $<$ 200 t
f) oleodotti	facenti parte della rete nazionale di oleodotti ⁹	non facenti parte della rete nazionale di oleodotti ⁹
g) impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.	(di qualsiasi dimensione)	

Risulta evidente che in tale quadro non sono compresi, ad esempio, gli impianti per la distribuzione di carburanti al dettaglio, i quali, pertanto, potranno essere considerati opere non strategiche né rilevanti, salvo che non rientrino tra le predette tipologie per le altre ragioni precedentemente esposte (in particolare: punti **I** e **II**); in ogni caso, pure per essi si dovranno adottare i criteri e le indicazioni contenuti anche negli altri punti (**III**, **IV** e **V**).

N.D.B. Il Dirigente dell'U.O.D.08
Servizio Sismico
Ing. Sergio Caiazzo



Il Dirigente della D.G.08
LLPP, Protezione Civile
Geol. Italo Giulivo



⁸ L'evidente "specularità" della specifica individuazione operata dalla Giunta Regionale della Campania, rispetto a quella corrispondente nel decreto del DPCN, deve far ritenere che la Giunta Regionale abbia voluto individuare, nell'ambito di quelle di interesse regionale, le medesime tipologie di opere individuate dal DPCN, dalle quali pertanto differiranno, evidentemente, solo per limiti dimensionali.

⁹ oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.